

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 5/11/2013

N° Delibera: 128

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: D. LGS. 30.4.92, N. 285 E D. LGS. 10.9.93, N. 360 - LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE.

L'anno duemilatredici addi cinque del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Assente
2	BUONO SERGIO	Assessore	Presente
3	GAUDIOSO DIONIGI	Assessore	Presente
4	VACCA ALESSANDRO	Assessore	Assente
5	DI IORIO MARIA ROSARIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letto l'art. 8 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10.9.93 n. 360;

Tenuto conto delle decisioni del TAR Campania e TAR Lazio, come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il D.M. n. 1474 del 24.3.99;

Tenuto conto del D.M. concernente la limitazione alla circolazione stradale nell'Isola d'Ischia per l'anno 2010;

Letta la nota prot. n. 5639 del 20.9.2013 del Ministero dei Trasporti, con la quale i Comuni dell'Isola d'Ischia sono invitati a valutare la opportunità di una tempestiva comunicazione del proprio parere, ai fini dell'emissione del decreto di limitazione alla circolazione stradale nell'isola d'Ischia, con precisazione che il parere deve essere reso mediante atto deliberativo dell'organo competente;

Tenuto conto che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all'ordine, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del porto e delle adiacenti aree comunali per la particolare conformazione dei porti stessi, completamente inseriti nel tessuto urbano, per cui è necessario limitare l'accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

Tenuto conto che i Comuni dell'isola d'Ischia sono dichiarati "di soggiorno e di cura";

Visto che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a 50 km;

Considerato che, durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre), i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente intensi;

Dato atto che la popolazione stabile dell'isola è di circa 60.000 unità, oltre i soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

- 1) di richiedere al Ministero dei Trasporti l'adozione di un provvedimento che preveda, ai fini dell'applicazione, nell'isola d'Ischia per la stagione turistica 2014, dell'art. 8 del C.d.S. concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, stabilendo la data del divieto dal 12.04.2014 al 22.04.2014, in considerazione dei maggiori afflussi in occasione delle festività pasquali, e dal 28 giugno al 31 agosto 2014, le seguenti proposte:

ART. 1

Dal 12.04.2014 al 22.04.2014 e dal 28.06.2014 al 31.08.2014 è vietato il trasporto e la circolazione sull'Isola d'Ischia (Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione

Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

ART. 2

Nel medesimo periodo è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'isola d'Ischia di automezzi con portata superiori ai 260 q.li, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 3

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
- b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purchè non festive. Tale limitazione non sussiste per quelli che trasportano generi di necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e veicoli ANAS;
- c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16.12.92 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove le stesse andranno a soggiornare;
- d) autoveicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacoli, per convegni e manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;
- e) autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 ed autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;
- f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli aziendali a servizio del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
- g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata la ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
- h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinati ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
- i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
- j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Urbana.

ART. 4

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 ad € 1.485, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.

Lgs. 20.4.92, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22.12.2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 – comma 3 bis – del sopra richiamato D. Lgs. n. 285/92.

ART. 5

Al Prefetto di Napoli, al Questore di Napoli ed ai Sindaci dei Comuni dell'Isola d'Ischia è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi, possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario un ulteriore periodo di circolazione.

ART. 6

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

- 2) di mandare copia della presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
- 3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Dionigi GAUDIOSO **Dott. Giovanni AMODIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 8/11/2013 al 23/11/2013

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8413 del 8/11/2013 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO